

Prot.: 436866/RU

Roma, 28 settembre 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale stabilisce, tra l'altro, che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti, per l'anno 2022, ad accisa in misura pari al trentacinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTA la determinazione direttoriale del 14 gennaio 2022, n.13694/RU con la quale, tra l'altro, è stato fissato l'importo dell'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette in euro 155,48, corrispondente ad euro 0,15548 per sigaretta convenzionale;

VISTA l'istanza della società Philip Morris Italia S.r.l. con la quale sono state comunicate le variazioni delle caratteristiche tecniche di alcune marche di tabacco da inalazione senza combustione già registrate ai fini della commercializzazione, per la quale risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che, in base alle procedure tecniche sopra citate, è stato rideterminato il tempo medio di consumo per sei prodotti e confermato il tempo medio di consumo per un prodotto di cui si chiedono le modifiche;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridefinito l'importo dell'accisa gravante in conformità a quanto richiesto.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna

ALLEGATO

Codice	MARCA	Tempo di consumo	Rapporto di equivalenza	Importo equivalente accisa/1 pezzo	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi	IVA per 1000 pezzi	Accisa per 1000 pezzi	Accisa a pezzo	Accisa a confezione	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi	Prezzo di vendita al pubblico a confezione
3500	HEETS AMBER SELECTION	344,60	0,98652	0,15338	20	25,00	45,08	53,68	0,05368	1,0736	250,00	5,00
3502	HEETS YELLOW SELECTION	345,00	0,98766	0,15356	20	25,00	45,08	53,75	0,05375	1,0750	250,00	5,00
3816	HEETS TEAK SELECTION	344,50	0,98623	0,15334	20	25,00	45,08	53,67	0,05367	1,0734	250,00	5,00
3920	HEETS DIMENSIONS APRICITY	344,80	0,98709	0,15347	20	25,00	45,08	53,71	0,05371	1,0742	250,00	5,00
3922	HEETS DIMENSIONS NOOR	344,10	0,98508	0,15316	20	25,00	45,08	53,61	0,05361	1,0722	250,00	5,00
3970	HEETS SELECTION SILVER	344,90	0,98738	0,15352	20	25,00	45,08	53,73	0,05373	1,0746	250,00	5,00